

(N. 2154)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1957

Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, la « Cassa Ufficiali », istituita con la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ha tra l'altro il compito di corrispondere uno speciale assegno annuo agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente per determinate cause.

In particolare, l'articolo 2 della predetta legge prevede la concessione:

a) dell'assegno ridotto — in misura variabile da un massimo di lire 1.200 ad un minimo di lire 1000 annue lorde — ai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni durante il periodo in cui gli ufficiali in parola percepiscono le indennità di ausiliaria e speciale;

b) dell'assegno intero — in misura variabile da un massimo di lire 6000 per i generali designati d'armata ad un minimo di lire 2.900 annue lorde per i subalterni — per il periodo

successivo a quello di godimento delle menzionate indennità di ausiliaria e speciale.

Per far fronte all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale in parola, l'articolo 6 della citata legge n. 371 ha elevato dall'1 per cento al 2 per cento dello stipendio lordo la ritenuta a carico degli ufficiali in attività di servizio prevista a favore della « Cassa Ufficiali » dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712. La stessa legge n. 371 prevedeva ancora la possibilità di concedere alla predetta istituzione anticipazioni di fondi a carico dello Stato per gli esercizi nei quali i proventi derivanti dall'aumento della ritenuta di cui sopra non fossero risultati sufficienti a far fronte ai pagamenti dell'assegno speciale, ma tale possibilità è venuta meno in seguito alla emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Nei primi anni di gestione dei fondi destinati al pagamento dell'assegno speciale non fu necessario l'intervento finanziario dello Stato perchè gran parte degli ufficiali beneficiari dell'assegno erano stati richiamati in servizio; trascorso il periodo bellico, però, la situazione finanziaria della « Cassa ufficiali » (gestione assegno speciale) divenne molto critica in quanto :

a) la legge n. 371 non solo non ha subordinato la concessione dell'assegno di cui trattasi ad un periodo minimo di contribuzione da parte dei beneficiari dell'assegno stesso, ma ha ammesso al beneficio anche talune categorie di ufficiali che non avevano versato alcun contributo, essendo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1940;

b) come già detto, era stata soppressa la possibilità di contributi da parte dello Stato;

c) a seguito della riduzione degli organici si era reso necessario disporre il collocamento nella riserva di un ingente numero di ufficiali, con conseguente aumento del numero dei beneficiari dell'assegno speciale e, per converso, riduzione del numero dei contribuenti.

Per poter quindi mantenere l'assegno senza il contributo statale, si rese necessario escludere dal beneficio gli ufficiali collocati nella riserva per riduzione di organici, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 — limitatamente al periodo di godimento, da parte degli interessati, dal trattamento previsto dall'articolo 5, lettera c), di detto decreto —, il che venne disposto con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1750.

Da allora la situazione finanziaria della gestione è sensibilmente migliorata per effetto dell'avvenuta rivalutazione e conglobamento degli stipendi e si prevede un ulteriore miglioramento quando saranno ripianate tutte le vacanze organiche esistenti nei ruoli degli ufficiali subalterni.

In tale quadro l'Amministrazione ha affrontato il problema di una possibile rivalutazione dell'assegno, come richiesto ripetutamente dalle categorie interessate, auspicato da parlamentari dei vari partiti ed ultimamente in sede di discussione alla Camera del bilancio 1956-57, oggetto di apposito ordine del giorno, accettato quale raccomandazione, con il quale si invita-

va il Governo a concretare detta rivalutazione in almeno cinque volte le attuali misure.

Da un piano finanziario a lunga scadenza elaborato dai competenti organi della « Cassa ufficiali » è emerso che l'ente, secondo le attuali modalità di corresponsione, sarebbe in grado di rivalutare gli importi dell'assegno speciale, limitatamente, però, al doppio di quelli previsti dalla legge istitutiva.

Senonchè, non si ravvisa l'opportunità di un provvedimento del genere in quanto :

— tale rivalutazione sarebbe del tutto insignificante, attese le irrisorie misure attuali dell'assegno speciale;

— la quasi totalità degli ufficiali che attualmente beneficiano dell'assegno speciale o non hanno versato alcun contributo o hanno versato degli importi inferiori al valore della rendita ad essi attribuita, per cui l'onere dei vitalizi è sostenuto dagli ufficiali in servizio che versano i contributi commisurati agli stipendi in vigore e per i quali sarebbe preclusa la possibilità di un futuro miglioramento ove la « Cassa » erogasse annualmente quasi tutte le sue entrate.

D'altra parte, anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui sopra, per dare agli interessati un miglioramento di un certo rilievo, la rivalutazione dovrebbe essere non inferiore a cinque volte gli importi attuali.

Poichè la situazione finanziaria della gestione assegno speciale non consente assolutamente di addivenire a tale rivalutazione per tutti gli ufficiali che in atto ne fruiscono, si rende necessario adottare una soluzione fondata sulle disponibilità attuali e future della gestione medesima.

È stato pertanto predisposto l'unico disegno di legge con il quale si provvede a :

— sopprimere l'assegno speciale ridotto previsto dall'articolo 2, lettera a), della citata legge n. 371 per i tenenti colonnelli e gradi inferiori durante il periodo in cui gli stessi fruiscono delle indennità di ausiliaria e speciale contemplate dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali;

— rivalutare di cinque volte l'assegno speciale previsto dall'articolo 2, lettera b), della predetta legge n. 371, ma limitatamente agli ufficiali che hanno versato per almeno sei anni alla Cassa ufficiali il previsto contributo, la-

sciando, cioè, invariato l'importo dell'assegno per gli altri beneficiari, vale a dire per gli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, i quali, ripetesi, o non hanno versato alcun contributo o hanno versato contributi inferiori al valore della rendita ad essi attribuita.

La esclusione dalla rivalutazione di questi ultimi ufficiali trova la sua ragion d'essere sia nella accertata impossibilità di provvedere, con le sole disponibilità finanziarie presenti e future della « Cassa ufficiali » (gestione assegno speciale), all'adeguamento dell'assegno per tutti gli attuali beneficiari, sia in altre considerazioni che non possono non esser tenute in debito conto senza grave pregiudizio degli iscritti al sodalizio. Occorre, infatti, tener presente che, come cennato, la legge n. 371 del 1940 non solo non ha previsto un periodo minimo di contribuzione per aver diritto all'assegno speciale, ma ha ammesso al beneficio anche categorie di ufficiali collocati in ausiliaria, fuori quadro o fuori organico dal 1934 in poi.

L'estensione del beneficio alle predette categorie di ufficiali e l'impegno assunto dallo Stato di concorrere, se necessario, alla spesa mediante anticipazioni di fondi davano all'assegno speciale la figura di elemento aggiuntivo del trattamento di quiescenza; venuta meno la possibilità dei contributi statali, la gestione assegno speciale ha assunto oggi la figura di vera e propria assicurazione di carattere privato, talchè non può giustificarsi la mancanza

di equilibrio fra contribuzioni degli iscritti e prestazioni della « Cassa ufficiali », equilibrio indispensabile per evitare gravi danni a chi ha versato, e continua a versare, una percentuale del proprio stipendio.

La soppressione dell'assegno ridotto, poi, oltre a rispondere in definitiva alla vera finalità del particolare trattamento, di attenuare, cioè, il disagio economico in cui gli ufficiali vengono a trovarsi allorquando transitano in quiescenza definitiva, appare giustificata anche dal fatto che la nuova legge sullo stato degli ufficiali ha notevolmente aumentato gli importi dell'indennità speciale (di riserva) ed ha istituito l'indennità di ausiliaria; d'altra parte, l'eventuale rivalutazione di cinque volte dell'assegno in parola — attualmente da un massimo di lire 1.200 ad un minimo di lire 1.000 annue lorde — non apporterebbe alcun sensibile beneficio agli interessati.

Il riordinamento su tali basi della gestione assegno speciale e l'aumento del gettito dei contributi, in rapporto all'avvenuto conglobamento degli assegni, potranno anche consentire in futuro una ulteriore rivalutazione dei vitalizi nei confronti del personale che maggiormente ha contribuito; ed è appunto in considerazione di ciò che il provvedimento prevede la facoltà per il Ministro della difesa di variare con propri decreti, in relazione alle disponibilità finanziarie della gestione assegno speciale e su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », gli importi dell'assegno stabiliti dal provvedimento medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

A modifica dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno continua ad essere corrisposto nelle misure indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto nelle seguenti misure annue lorde:

generali di corpo d'armata desi- gnati d'armata	L.	30.000
generali di corpo d'armata	»	28.750
generali di divisione e tenenti ge- nerali	»	27.250
generali di brigata e maggiori ge- nerali	»	25.700
colonnelli	»	24.250
tenenti colonnelli	»	22.600
maggiori e primi capitani	»	21.100
capitani	»	18.000
subalterni	»	14.500

Il Ministro della difesa potrà variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilità finanziarie dell'apposita gestione.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.